



COMUNE DI COLAZZA

Provincia di Novara

P.zza Milano 5 - 28010 Colazza (No)
Tel. 0322.218102 - Fax 0322.218604

Prot. n. 3281

ORDINANZA N. 506/2009

IL SINDACO

Premesso che:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno sia all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi e di animali nocivi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Visto:

- il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931 n°773;
- la legge 21.11.2000 n°353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il D.L.vo n°267/200 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Capo III del D.L.vo n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art. 255 D.L.vo 03.04.2006 n°152 "Norme in materia ambientale";

ORDINA

Art. 1 I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere

effettuati provvedendo correttamente alla rimozione di rifiuti prodotti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla Legge, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori;

Art. 2 Durante il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 giugno è fatto divieto di accendere fuochi in prossimità di boschi o bruciare sterpaglia o usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville. Per ulteriori informazioni sull'uso del fuoco, è a disposizione la Stazione del Corpo Forestale di Nebbiuno o il numero di emergenza 1515.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- alla stazione Carabinieri di Lesa;
- al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Nebbiuno;
- alla Prefettura di Novara

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Colazza, 03.11.2009

IL SINDACO